

8^a Comm. n. 1.45

Al Sig. MINISTRO

della Giustizia

R O M A

. Ai Sigg. PRESIDENTI

delle Corti di Appello

LORO SEDI

Ai Sigg. PRESIDENTI

dei Tribunali per i minorenni

LORO SEDI

OGGETTO: Risoluzione in tema di formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati onorari minorili.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 gennaio 2002, ha adottato la seguente deliberazione:

"Il Consiglio,

1.- *Premessa.*-

In data 3 aprile 2001 ha avuto luogo, dinanzi alla IX Commissione di questo Consiglio, un'audizione di alcuni componenti dell'Associazione italiana magistrati dei giudici minorili e per la famiglia, nelle persone dei dottori Magda BRIENZA, del Tribunale per i minorenni di Roma, Giulia DE MARCO, del Tribunale per i minorenni di Torino, Giuseppe MAGNO, direttore del Dipartimento della Giustizia minorile, Maria Vittoria RANDAZZO, della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, Armando ROSSINI, magistrato onorario presso il tribunale per i minorenni de L'Aquila, Gian Cristoforo TURRI, della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento (i rispettivi uffici di appartenenza sono riferiti all'epoca dell'audizione).

Tale audizione si proponeva di mettere a fuoco, essenzialmente, le questioni inerenti alla formazione professionale dei giudici minorili, professionali e non, con riferimento sia alle esperienze in atto sia alle prospettive future.

In essa si è dedicata particolare attenzione alla formazione dei componenti privati dei tribunali per i minorenni, dandosi luogo al riguardo ad una discussione particolarmente ricca di analisi e di proposte, che ha formato attento oggetto di esame da parte dell'VIII Commissione, alla quale il resoconto dell'audizione è stato inviato dalla IX Commissione per quanto di sua competenza.

All'esito della riflessione svoltasi in Commissione e con riferimento alle sollecitazioni dotate del carattere dell'attualità (in una fase in cui, esauriti appena i procedimenti di nomina e conferma, è ormai in atto l'assunzione in possesso dei rispettivi uffici da parte di quei magistrati onorari), si ritiene di proporre al Consiglio di approvare la seguente risoluzione.

2.1- La VIII Commissione è impegnata a definire un programma articolato di interventi di formazione e di aggiornamento professionale di tutta la magistratura onoraria. Tale programma valorizzerà l'apporto delle esperienze e delle professionalità già presenti nei singoli distretti, stimolando anche la collaborazione propositiva delle università e degli ordini professionali.

Dovrà anche essere sollecitato un adeguato intervento finanziario, non essendo stato previsto da parte dello Stato uno specifico stanziamento, nell'ambito del bilancio del C.S.M., da destinare a tali esigenze.

In questa sede vengono presi in considerazione i soli aspetti di pertinenza dell'VIII Commissione, relativi cioè alla formazione dei giudici minorili *onorari* (rinviano, per quanto riguarda la formazione dei magistrati minorili e della famiglia nel suo complesso, alle iniziative assunte al riguardo dalla IX Commissione).

Premesso che le specifiche competenze dei giudici onorari minorili rappresentano un prezioso patrimonio professionale destinato ad arricchire la giurisdizione e che, lungi dal perseguirsi l'obiettivo di una omogeneizzazione di culture diverse, vanno al contrario valorizzati i rispettivi ruoli dei magistrati operanti nei tribunali per i minorenni, sia ai giudici onorari di nuova nomina sia a quelli confermati è necessario, tuttavia, assicurare anche una formazione professionale sul versante giudiziario.

In particolare, occorre tener presente anzitutto la condizione dei magistrati onorari di "prima nomina", destinati all'esercizio delle relative funzioni per il triennio 2002-2004.

Per essi resta esclusa – allo stato - una formazione *preliminare* in senso proprio, anteriore cioè all'immissione nelle funzioni, la quale richiederebbe una modificazione della normativa primaria (che equipari il "tirocinio" allo svolgimento dell'attività giudiziaria anche sotto il profilo economico e disciplinari in termini generali la posizione del componente privato nella fase che precede l'attribuzione in concreto delle funzioni predette). Va peraltro rilevato, in primo luogo, che tale esigenza è largamente avvertita dai settori più impegnati della magistratura minorile e che va valutata, per il futuro, la possibilità di sollecitare, da parte del Consiglio superiore, una modifica ordinamentale che si faccia carico di tale problema. In secondo luogo, non può *oggi* trascurarsi la necessità di dotare inizialmente i giudici minorili onorari di idonei strumenti di informazione a carattere orientativo.

A tale scopo è opportuno che, in sede decentrata, attraverso un adeguato coordinamento tra i referenti distrettuali per la formazione e gli uffici giudiziari minorili di ciascun distretto, siano

redatti dei testi di agevole consultazione (accompagnati dalle più rilevanti circolari del C.s.m. in argomento), nei quali si dia conto, anche con riferimento al singolo ufficio (organico, entità e natura del contenzioso, servizi sociali territoriali, ecc.) della *struttura* del tribunale per i minorenni, dei *settori* di sua competenza, della sua *organizzazione* in materia sia civile sia penale e dei compiti in ciascuna di essi affidati ai giudici onorari, del loro *trattamento economico*, nonché dei *doveri deontologici* e dello specifico *ruolo* dei medesimi. I testi in questione verranno poi trasmessi alla VIII Commissione del Consiglio perché sia valutata la possibilità di predisporre una bozza di testo unificato per le parti di carattere generale valide per tutti gli uffici minorili: sarà così possibile valorizzare gli apporti di tutti i distretti, rendendo comuni le singole esperienze.

Inoltre, compatibilmente con l'esercizio delle funzioni giudiziarie, è del pari opportuno che nel periodo iniziale sia predisposta, sempre con le medesime modalità di coordinamento, un'attività pratica di natura formativa, che si realizzi essenzialmente – come di fatto già avviene, del resto, in più di un tribunale - attraverso la partecipazione dei giudici onorari alle camere di consiglio civili, l'assistenza alle udienze civili di opposizione all'adottabilità, l'assistenza alle udienze penali dibattimentali ed a quelle tenute dal g.u.p., gli incontri con i Servizi sociali del territorio e del Ministero della Giustizia e le visite agli istituti penali minorili (ferma restando la possibilità di individuare ulteriori momenti formativi).

In relazione a tali attività ogni magistrato onorario dovrà essere affiancato da un *tutor* (magistrato ordinario od onorario appartenente all'ufficio), al quale far riferimento anche per ogni altra informazione concernente il suo lavoro (salva, ovviamente, la sua piena indipendenza di giudizio).

2.3.- Sia ai giudici onorari di nuova nomina sia a quelli confermati è, poi, necessario assicurare una formazione professionale di carattere permanente. Essa non dovrà limitarsi alla trasmissione di elementi attinenti al diritto processuale, bensì estendersi alle problematiche fondamentali del diritto minorile e, nel loro ambito, alla cooperazione tra saperi differenti nell'accertamento, nella valutazione e nella decisione dei singoli casi.

In ordine alla formazione *centralizzata*, non può che rinviarsi, anche a questo proposito, all'attività della IX Commissione, osservandosi in questa sede che sarebbe auspicabile che essa continui ad avere ad oggetto la trattazione di tematiche di ampio respiro (dai fenomeni migratori al giusto processo, dalla evoluzione delle forme giovanili del disagio all'ascolto del minore nel processo) e che agli incontri programmati partecipi un numero adeguato di giudici onorari, così da coinvolgere incisivamente anche tale categoria nel dibattito e nei gruppi di studio. Né può trascurarsi che, per assolvere in termini ottimali ai bisogni formativi della magistratura minorile onoraria, sarebbe quanto mai utile che nella nomina dei componenti del Comitato scientifico si tenga conto anche della specifica esperienza acquisita nel settore minorile, la cui costante presenza va comunque assicurata.

Ma un adeguato livello di professionalità dei giudici minorili onorari deve trovare la sua naturale collocazione nella formazione *decentrata*, strutturata cioè a livello distrettuale, sul modello di quella realizzata per i magistrati professionali, alla quale i referenti locali per la formazione potranno, dunque, far riferimento, tenendo conto naturalmente dello specifico ruolo e delle esigenze formative dei fruitori.

In linea di massima, si ritiene opportuna l'organizzazione, ad opera dei referenti per la formazione, di incontri periodici (più frequenti nel periodo immediatamente successivo all'immissione in possesso dei giudici onorari) su base distrettuale ed a carattere seminariale, i quali siano – di regola - coordinati da uno o più magistrati togati ed ai quali segua una discussione che consenta il più

ampio confronto tra i partecipanti (in essi inclusi, naturalmente, i giudici onorari "confermati", che potranno fornire l'apporto delle loro esperienze).

Per rendere tali incontri più utili, essi saranno preceduti dalla distribuzione di una "scheda" che riassume gli aspetti salienti della tematica che formerà oggetto di discussione e che dia conto sia delle principali fonti normative sia degli essenziali riferimenti bibliografici.

Al fine di una effettiva circolazione dei diversi saperi, alcuni incontri potranno essere introdotti da esponenti dell'avvocatura, del mondo accademico (docenti di psicologia, psichiatria, sociologia del diritto, ecc.), da magistrati di sorveglianza per i minorenni e da operatori sociali impegnati sul terreno delle tematiche minorili.

In via orientativa, vengono indicati per questi seminari, che potranno avere ad oggetto anche argomenti di carattere pratico, ove ritenuti idonei a coinvolgere maggiormente nella discussione i giudici onorari, le seguenti tematiche:

- il giudice onorario nei tribunali per i minorenni: compiti e responsabilità
- le procedure in materia di adottabilità
- il procedimento di volontaria giurisdizione *ex* artt.330-333 cod.civ.
- i rapporti tra le competenze del tribunale ordinario in materia di separazione e divorzio e le competenze del tribunale per i minorenni in materia di potestà
- il pubblico ministero per i minorenni
- i servizi sociali territoriali ed il servizio sociale del Ministero della Giustizia
- la tecnica dell'udienza istruttoria.
- l'udienza preliminare
- la fase decisoria dibattimentale
- il tribunale di sorveglianza
- il procedimento di limitazione e decadenza della potestà genitoriale
- le tematiche del diritto penale proprie del processo minorile (quali la irrilevanza penale del fatto, la messa alla prova, ecc.).

La partecipazione dei giudici onorari ai momenti formativi decentrata rientra tra i loro doveri deontologici e sarà debitamente attestata, anche al fine della loro successiva valutazione in sede di eventuale domanda di conferma.

All'organizzazione dei momenti di formazione decentrata coopereranno sia i Consigli giudiziari, sia i dirigenti degli uffici giudiziari minorili del distretto (che potranno eventualmente delegare tale compito collaborativo ad altro magistrato ritenuto idoneo).

Nell'ottica della complementarietà ed integrazione si potrà valutare l'opportunità di individuare temi di studio che abbiano formato oggetto di incontri in sede centrale e la nomina, quali relatori, di coloro che hanno ad essi partecipato, sì che gli incontri decentrati possano avere una funzione di sintesi ed ulteriore elaborazione rispetto ad essi.

Nell'ambito dei contenuti di interesse locale va dato spazio al confronto sulle esperienze giurisprudenziali di carattere processuale e sostanziale dell'ufficio o di più uffici che trattino nel distretto materie affini (tribunale per i minori e tribunali ordinari) o presuppongano professionalità congiunte, con il coinvolgimento – in tal caso – anche degli avvocati.

Le iniziative assunte in sede decentrata ed i risultati conseguiti saranno comunicati annualmente al Consiglio superiore della magistratura ai fini di una più puntuale rilevazione delle esigenze formative e dei successivi, opportuni interventi di carattere programmatico, unitamente alla indicazione nominativa dei magistrati onorari che vi hanno partecipato: tanto appare opportuno allo scopo di realizzare una scheda, anche informatizzata, relativa agli interventi di formazione erogati in favore dei magistrati onorari.

2.4.- Allo scopo di ampliare gli orizzonti dei giudici minorili onorari, potranno essere organizzati momenti di incontro interdistrettuali (estesi, cioè, ai magistrati di due o più distretti, che siano per ragioni pratiche preferibilmente contigui), nel corso dei quali siano messe a confronto, particolarmente con riferimento a *nuove* tematiche, le esperienze maturate e le prassi adottate nelle singole aree territoriali. Le iniziative di formazione dovranno essere preventivamente approvate dal C.S.M. anche ai fini del riconoscimento delle eventuali spese.

La Commissione auspica, infine, che sia posta allo studio, congiuntamente alla IX Commissione, l'individuazione di metodi e procedure di formazione ed aggiornamento, che abbiano per destinatari, tra gli altri, i giudici onorari minorili, in collegamento con istituzioni universitarie, anche in consorzio tra loro.

3.- Alla stregua delle osservazioni che precedono,

d e l i b e r a

l'approvazione della presente risoluzione, avente ad oggetto le linee essenziali della formazione per i componenti privati dei tribunali per i minorenni".

IL PRESIDENTE

(Giovanni Verde)